

Direzione Acquisti  
Il Direttore

MIR/GPN(PT)/304\_2023/MI/RAQ del 18/07/2023

**Oggetto:** MIR/GPN(PT)/304\_2023/MI del 26/06/2023 - Invito a manifestare interesse in relazione all'acquisto di locomotive destinate all'esercizio su reti elettrificate – area uso Italia.

**Risposte ai quesiti pervenuti**

Di seguito si evidenziano le domande e le risposte ai chiarimenti pervenute in relazione alla procedura in oggetto:

**Quesito 1**

Si chiede di chiarire la previsione contenuta nell'art. 7 dell'Invito a manifestare interesse per cui "La documentazione presentata in risposta al presente invito a manifestare interesse non potrà essere più ritirata", e quali, soprattutto, le possibili conseguenze e sanzioni per l'operatore economico candidatosi, anche alla luce del fatto che lo stesso Invito prevede che solo nella successiva fase della procedura le offerte presentate in risposta alla lettera di invito saranno vincolanti.

**Risposta 1**

La previsione richiamata attiene al fatto che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, l'operatore economico non potrà reclamare il ritiro/la restituzione della documentazione inviata a corredo della manifestazione di interesse medesima.

Non sono previste conseguenze, né sanzioni a seguito della presentazione della documentazione richiesta in fase di invito a manifestare interesse. Per completezza, si conferma che l'unica offerta vincolante sarà quella presentata in risposta alla lettera di invito.

**Quesito 2**

L'art. 5 ("Requisiti dei candidati") dell'Invito a manifestare interesse prevede al punto vi. che l'operatore economico – sia in caso di partecipazione individuale che plurisoggettiva - può eseguire in proprio l'intera prestazione contrattuale oppure può ricorrere ad altre imprese specializzate a titolo di subappalto. Si chiede quindi di chiarire se:



A) può essere oggetto di subappalto il servizio di full-service manutentivo”;

B) in caso di risposta positiva, se i requisiti che attengono alla manutenzione, previsti ai punti ii., iii., iv., v. dell’art. 5 (“Requisiti dei candidati”) dell’Invito a manifestare interesse possono essere soddisfatti dal/dai solo/soli operatore/operatori che verranno indicati come subappaltatori e quindi senza che sia viceversa richiesto al candidato di soddisfare direttamente i predetti requisiti, duplicandoli con il/i subappaltatore/subappaltatori.

### **Risposta 2**

Con riferimento ai quesiti posti:

- a) Si conferma;
- b) Si conferma.

### **Quesito 3**

Si chiede di confermare se è possibile rispondere all’Invito a manifestare interesse anche in forma plurisoggettiva, attraverso un costituendo consorzio ordinario o un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento generale sul sistema di qualificazione. In caso di risposta positiva, si chiede di chiarire se è possibile introdurre modifiche in senso sia riduttivo che additivo alla compagine del raggruppamento candidatosi alla manifestazione di interesse anche successivamente in vista dell’eventuale invito a presentare offerta vincolante. Questo anche nel caso in cui il candidato qualificatosi individualmente e invitato a partecipare alla successiva fase della procedura decidesse di proseguire in forma plurisoggettiva. Si chiede inoltre di chiarire se tutti gli operatori che partecipano al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio ordinario debbano o meno soddisfare il requisito di cui al punto i. dell’art. 5 (“Requisiti dei candidati”) di cui all’Invito a manifestare interesse.

### **Risposta 3**

- a) Si conferma la possibilità di rispondere all’Invito a manifestare interesse anche in forma plurisoggettiva.
- b) Si conferma la possibilità di introdurre modifiche in senso sia riduttivo che additivo alla compagine del raggruppamento candidatosi alla manifestazione di interesse sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta vincolante, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza in capo a tutti gli operatori economici associati dei requisiti stabiliti dal presente Avviso per Manifestazione di interesse.



- c) Tutti gli operatori che partecipano al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio ordinario devono soddisfare il requisito di cui al punto i. dell'art. 5 ("Requisiti dei candidati") dell'Invito a manifestare interesse, fatto salvo il caso dell'impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio che esegua esclusivamente attività di full service manutentivo; in tal caso, detta impresa concorrerà alla dimostrazione del requisiti di cui ai punti 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v dell'Avviso (cfr. successive Risposte # 6.1 e 7) mediante allegazione della relativa documentazione a comprova ma senza procedere all'invio dell'istanza di qualificazione.

#### **Quesito 4**

Considerato che la procedura in oggetto è estranea al Codice dei contratti pubblici – quindi estranea alla previsione per cui le imprese di Paesi Terzi debbano provenire da paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) di cui agli articoli 49 del D.lgs. 50/2016 e 69 del D.lgs. 36/2023 – come statuito dalla premessa dell'invito a manifestare interesse. Si prega di chiarire se, a fronte della suddetta inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023 efficace dal 1 luglio 2023) alla procedura de qua ed in assenza di previsioni contrarie nel corpo dell'invito a manifestare interesse, un operatore economico stabilito in Cina possa legittimamente presentare istanza per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione ed essere ammesso a presentare la manifestazione d'interesse.

In caso di risposta positiva rispetto a quanto precede, si prega di chiarire se un operatore economico stabilito in un Paese Terzo sia ammesso alla comprova dei requisiti previsti dall'invito a manifestare interesse, nonché dei requisiti (i) di legalità ed integrità; (ii) economico-finanziari; ed (iii) tecnici di accesso, previsti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione, con modalità equipollenti rispetto a quelle esplicitate - che assicurino il positivo soddisfacimento e la concreta verificabilità degli stessi - come, del resto, già previsto per il soddisfacimento del requisito del fatturato globale di cui ai requisiti economico finanziari, nonché per la presentazione del DURC e del DURF per i requisiti di legalità ed integrità nel sistema di qualificazione.

#### **Risposta 4**

Non possono qualificarsi quali fornitori di Mercitalia Rail, e pertanto non possono candidarsi alla manifestazione d'interesse in esame, operatori economici appartenenti a paesi terzi che non abbiano in corso accordi bilaterali o multilaterali con l'UE ai fini della partecipazione agli appalti, come stabilito all' art. 5.1 lett g) del Regolamento Generale del Sistema di Qualificazione del Fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Mercitalia Logistics.



### **Quesito 5**

In riferimento alla Manifestazione di interesse in oggetto, siamo a chiedervi una proroga fino al 2 Agosto 2023 p.v. in considerazione della quantità di documentazione da produrre legata alla tipologia del progetto sia per la Manifestazione di Interesse che comprende anche il processo di Qualifica.

### **Risposta 5**

Si veda differimento dei termini disposto con nota prot. MIR/GPN(PT)/304\_2023/PTPO del 11/07/2023, pubblicata sul profilo [www.mercitaliarail.it](http://www.mercitaliarail.it) sezione "Gare" e sul Portale Acquisti in corrispondenza della presente procedura.

### **Quesito 6**

1) Si chiede di confermare la possibilità per i concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento Generale del Sistema di Qualificazione, al fine di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 dell'invito a manifestare interesse. In caso di conferma, si chiede di specificare le modalità di deposito della documentazione relativa al RTI ed eventuali informazioni aggiuntive riguardanti le modalità di comprova del possesso dei requisiti.

2) Si chiede di confermare la possibilità per le imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese (in rapporto di controllo ex art. 2359, commi 1 e 2, c.c.) di iscriversi al Sistema di Qualificazione del Polo Logistica FSI attraverso l'istituto dell'avvalimento (c.d. avvalimento stabile). In caso di risposta positiva, specificare le modalità di deposito della documentazione relativa all'avvalimento.

### **Risposta 6**

- 1) I concorrenti possono partecipare alla manifestazione di interesse in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), qualora siano complessivamente in possesso dei requisiti richiesti in merito alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: pertanto i concorrenti che intenderanno partecipare alla procedura in forma riunita dovranno presentare ciascuno autonoma istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione. Si precisa che l'operatore economico/gli operatori economici che, nell'ambito del RTI, svolgerà/svolgeranno esclusivamente il full-service manutentivo, non dovranno presentare istanza di qualificazione al Sistema ma dovranno comprovare in sede di manifestazione di



interesse gli specifici requisiti di cui all'art. 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v. Per ciò che concerne la modalità di deposito della documentazione relativa al RTI, si rappresenta che il Portale Acquisti consente di caricare files e cartelle in formato compresso: nel caso di operatori economici riuniti gli stessi potranno depositare la documentazione relativa a ciascun requisito aggregandola in cartelle compresse, allegando in almeno una di esse una dichiarazione circa l'intenzione di presentare la manifestazione di interesse in qualità di costituendo RTI, che verrà formalmente costituito solo in caso di aggiudicazione del contratto, previa presentazione di offerta congiunta da parte di tutti gli operatori economici da riunirsi.

- 2) Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, come stabilito al § 7 dell'Invito a manifestare interesse.

### **Quesito 7**

Nel caso di partecipazione nella forma del RTI o del consorzio ordinario, si chiede di confermare che, al fine dello svolgimento del servizio di full-service manutentivo da parte di uno o più dei suoi membri, è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v dell'invito a manifestare interesse siano soddisfatti complessivamente dal consorzio o dal RTI e non è quindi, viceversa, richiesto che l'operatore/gli operatori che all'interno del consorzio o del RTI svolgono il servizio di full-service manutentivo debbano, a tale fine, soddisfare ciascuno individualmente tutti i predetti requisiti di cui all'art. 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v dell'invito a manifestare interesse.

### **Risposta 7**

Si conferma; in caso di operatore economico plurisoggettivo/riunito, i requisiti di cui all'art. 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v dell'invito a manifestare interesse debbono essere posseduti complessivamente dall'operatore plurisoggettivo/riunito.

### **Quesito 8**

Si chiede di chiarire se in caso di subappalto, in tutto o in parte, del servizio di full-service manutentivo:

- a) il subappaltatore debba essere iscritto nel Sistema di Qualificazione Fornitori del Polo Logistica FSI per la categoria merceologica "Acquisto di locomotive" di cui all'art. 5.i dell'invito a manifestare interesse;
- b) quali sono, eventualmente, i requisiti che sono richiesti al predetto subappaltatore;
- c) un'impresa stabilita in Cina possa assumere il ruolo di subappaltatore;



### **Risposta 8**

- a) L'operatore economico designato come subappaltatore per il servizio di full service manutentivo non dovrà presentare istanza di iscrizione Sistema di Qualificazione Fornitori del Polo Logistica FSI per la categoria merceologica BEN-MR-01 "Acquisto di locomotive";
- b) In merito al servizio di full-service, i requisiti potranno essere comprovati dall'operatore economico che manifesta interesse, sia esso in forma singola che plurisoggettiva, anche mediante ricorso a operatore economico subappaltatore, il quale dovrà possedere e comprovare nella presente fase i requisiti di cui all'art. 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v, ferma restando la necessità di essere in possesso e comprovare nella fase successiva i requisiti legali e di integrità richiesti al candidato istante in fase di iscrizione al Sistema di Qualificazione Fornitori;
- c) Si veda risposta al quesito n. 4

### **Quesito 9**

In considerazione della rilevanza e dell'elevato valore dell'iniziativa, nonché dei numerosi adempimenti richiesti al fine di poter validamente manifestare l'interesse alla partecipazione alla successiva procedura di confronto competitivo, considerate altresì le difficoltà organizzative legate al periodo estivo, si chiede di disporre una proroga di almeno 45 giorni del termine già fissato al 19 luglio 2023 per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Tale limitata proroga potrebbe creare le condizioni, anche nell'interesse della stessa Mercitalia Rail, per ampliare il numero degli operatori che potrebbero così essere in grado di rispondere alla richiesta di manifestazione di interesse.

### **Risposta n. 9**

Si veda risposta al quesito n. 5

### **Quesito n. 10**

Uno dei requisiti obbligatori ai fini dell'ammissione dell'operatore economico alla successiva procedura di confronto competitivo è quello di "aver realizzato negli ultimi 3 anni (o nel periodo di vigenza dell'operatore economico, se inferiore), un fatturato specifico complessivo almeno pari a 45.000.000,00 (euro quarantacinquemilioni/00), generato da servizi di manutenzione su locomotive elettriche".

Trattandosi di una procedura di acquisto di locomotive nuove con annesso servizio di manutenzione, vorremmo gentilmente richiedere informazioni circa la decisione di Mercitalia di comprovare la capacità professionale pregressa dei possibili fornitori solo attraverso il fatturato specifico generato da servizi di manutenzione su locomotive



elettriche, anziché (od in aggiunta) attraverso il fatturato specifico per la fornitura di locomotive elettriche.

La domanda si pone giacché riteniamo che tale decisione pregiudica la partecipazione da parte di quei gruppi industriali che operano nel settore ferroviario attraverso unità di business indipendenti tra di loro, ciascuna nel proprio mercato di riferimento ed in relazione all'oggetto della propria attività (fornitura di locomotive, fornitura di altri tipi di materiale rotabile, fornitura di parti di materiale rotabile, fornitura di servizi di manutenzione, ecc.). Nel nostro caso difatti, le società del gruppo che producono materiale rotabile (ivi comprese le locomotive) non forniscono di norma servizi di manutenzione ai propri clienti. Tali servizi vengono invece forniti ai propri clienti attraverso le altre società del gruppo che si dedicano esclusivamente alla manutenzione dei veicoli. Risulta quindi impossibile per l'unica azienda che produce le locomotive all'interno del nostro gruppo (nella fattispecie la scrivente) la partecipazione diretta alla procedura di acquisto di nuove locomotive indetta da Mercitalia.

Inoltre, se anche volessimo partecipare con una delle nostre consociate che si dedicano alla fornitura di servizi di manutenzione, quest'ultima non potrebbe dimostrare il raggiungimento della soglia minima di fatturato specifico indicata nella lettera. Infatti, con l'obiettivo di fornire un servizio capillare e di prossimità al cliente finale, le aziende dedicate alla manutenzione dei veicoli ferroviari del nostro gruppo operano molte volte solo in ambito nazionale e quindi con livelli di fatturato per singola unità di business relativamente limitato (e comunque di gran lunga inferiore al fatturato delle unità che si dedicano alla produzione dei veicoli), men che meno per i servizi di manutenzione di sole locomotive elettriche.

Detto ciò, con il fine di permettere una maggiore partecipazione alla procedura in oggetto, si richiede gentilmente di modificare il requisito di esperienza professionale pregressa, considerando le performance di fatturato specifico relative alla fornitura di locomotive, anziché quelle relative alla fornitura di servizi di manutenzione. In alternativa si richiede gentilmente di considerare la possibilità di non limitare il fatturato specifico minimo ai soli servizi di manutenzione di locomotive elettriche, ma in generale ai servizi di manutenzione di materiale rotabile ferroviario, consentendo inoltre la partecipazione al processo anche alle aziende di produzione di locomotive in joint-venture (o altre forme di partecipazione congiunta) con aziende che operano nel settore della manutenzione di veicoli ferroviari.

#### **Risposta n. 10**

- a) La verifica dei requisiti tecnico professionali si articola in due fasi:
  - i) Per la componente "Fornitura" di materiale rotabile, mediante la presentazione dell'Istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione (SdQ) di Mercitalia Logistics per la categoria BEN-MR-01; in quella sede, come da



documentazione pubblicata nella specifica sezione del sito [acquisitionline.mercitalia.it](https://acquisitionline.mercitalia.it), sono specificati i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ivi inclusi quelli di fatturato specifico per fornitura di locomotive;

- ii) Per la componente “Manutenzione”, mediante allegazione della documentazione di cui all’art. 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v dell’Avviso.
- b) Relativamente alla porzione di quesito in merito all’ammissibilità di operatori economici raggruppati e/o plurisoggettivi, confermandone in via generale l’ammissibilità, si rimanda a quanto specificamente osservato nelle risposte # 2, 3, 6, 7.
- c) In merito al requisito # 5.ii, confermando la soglia già indicata, si ammette la possibilità di allegare evidenze relative ai “servizi di manutenzione di materiale rotabile ferroviario”.

### **Quesito 11**

Buon pomeriggio, potrebbe inviarmi i seguenti documenti, o indicarmi link dove poterli scaricare?

- Scheda Tecnica "Sottosistema Acquisto materiale rotabile BEN-MR - Requisiti economico-finanziari";
- documento "Requisiti di Ordine Generale" (se diverso da quelli richiamati di seguito).

Nonché gli allegati al Regolamento generale del Sistema di Qualificazione:

Allegato 1 – Scheda Requisiti Legali e di integrità

Allegato 2 – Scheda Requisiti di affidabilità economico-finanziaria

Allegato 3 – Scheda Requisiti informatici

Allegato 4 – Contributo di qualificazione

Allegato 5 – Informativa sulla privacy

Allegato 6 – Dichiarazione Conflitto d’interesse

Allegato 7 – Classi di interpello

### **Risposta 11**

Tutta la documentazione relativa al Sistema di Qualificazione è reperibile nella specifica sezione del Portale Acquisti Mercitalia, al link [https://acquisitionline.mercitalia.it/web/sistema\\_qualificazione.html](https://acquisitionline.mercitalia.it/web/sistema_qualificazione.html)

### **Quesito 12**

In riferimento alla sistema di qualificazione per la categoria BEN-MR-01, ed in particolare per quanto concerne l’indicazione della classe economica di interesse secondo quanto prescritto dall’allegato 7 al Regolamento Generale del Sistema di Qualificazione, ovvero



quanto disponibile sul Portale Acquisti alle sezione “Mie Categorie”>BEN-MR-01> Acquisto locomotive>Classe di interpello richiesta, si chiede di chiarire la apparente discrepanza tra quanto riportato sull’Allegato 7 alla pagina 5, dove le classi disponibili sono 14, e quanto rappresentato al rigo 2.1. della summenzionata sezione del Portale Acquisti, dove le classi disponibili sono 26. Nel caso prevalga l’indicazione sul Portale Acquisti, si chiede di poter accedere all’informazione dei valori associati alle classi da 1 a 26 al fine di poter correttamente rispondere alla manifestazione di interesse in applicazione del punto 5 dell’invito alla manifestazione di interesse.

### **Risposta 12**

Si chiede di verificare mediante diverso browser o previa cancellazione della cache; l’allegato 7 “Classi di interpello” presente sul Portale Acquisti risulta coerente con lo schema presente nel *form* di risposta a sistema “Mie Categorie”>BEN-MR-01> Acquisto locomotive>Classe di interpello richiesta”.

**Copia di questa lettera – sottoscritta per accettazione - va inserita nel plico telematico contenente la documentazione amministrativa relativa alla manifestazione di interesse.**

Firmato Digitalmente da  
Rocco Maurizio Romano